COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per l'istituzione dei Comitati di Quartiere

Approvato con delibera C.C. n. 6 del 21/03/2022

Sommario

Capo I- Disposizioni generali……...…….....3
Art.1- Definizione
Art.2- Compiti
Capo II- Organizzazione dei comitati di quartieri ……3
Art.3- Elezione del comitato di quartiere
Art.4- Struttura interna del comitato di quartiere
Capo III- Disposizioni transitorie e finali ……5
Art.5- Identificazione dei quartieri
Art.6- Disposizione transitoria
Art.7- Entrata in vigore

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 – Definizione

1. Il *Comitato di quartiere* è organismo indipendente, democratico, apartitico, apolitico, aconfessionale, privo di personalità giuridica, che può essere costituito in una determinata e circoscritta porzione del territorio comunale su iniziativa spontanea e libera della popolazione ivi residente per la cura degli interessi e delle esigenze proprie dell'ambito territoriale di riferimento e per la loro integrazione con gli indirizzi politici e programmatici dell'Amministrazione comunale.

Art.2 – Compiti

1. Il *Comitato di quartiere* opera senza scopi di lucro e per fini sociali e solidali nell'ambito territoriale di riferimento; svolge un ruolo partecipativo, propositivo e consultivo nei confronti dell'amministrazione comunale.
2. Il *Comitato di quartiere* può essere sentito in via consultiva dalle Commissioni consiliari o dal Consiglio comunale su materie omogenee riguardanti lo specifico ambito territoriale e/o per il raggiungimento di obiettivi coerenti con la programmazione comunale, specie in ambito urbanistico o ambientale.
3. Il *Comitato di quartiere* può svolgere una funzione propositiva rispetto a questioni di interesse anche attraverso la presentazione di petizioni e / o di proposte di deliberazione al Consiglio comunale secondo la modalità stabilite dallo Statuto Comunale.

Capo II – Organizzazione del Comitato di quartiere

Art.3 –Elezione del Comitato di quartiere

1. Il *Comitato di quartiere* viene democraticamente eletto dai cittadini maggiorenni residenti nel quartiere per come individuato dal relativo provvedimento comunale.
2. Per la elezione del *Comitato di quartiere* si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti contenute nella legislazione sull'ordinamento degli enti locali. In tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità il divieto si estende agli amministratori/consiglieri locali, metropolitani e regionali in carica, ai parlamentari nonché ai non residenti nel quartiere ove si tiene la votazione.

3. Tutte le fasi della consultazione (dalla indizione della elezione sino alla proclamazione degli eletti) sono curate dal *Comitato di quartiere* uscente o, in caso di sua assenza, da un Comitato promotore di residenti che volontariamente e liberamente vi provvedano.

Art.4 –Struttura interna del Comitato di quartiere

1. Il *Comitato di quartiere* è formato da n.5 componenti che al loro interno nominano il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Il *Comitato di quartiere* promuove, coordina, attua le iniziative e le attività che vengono stabilite dall'assemblea dei residenti del quartiere; approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Le deliberazioni debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente:

a) rappresenta il quartiere nei rapporti con il Comune e con le istituzioni;
b) convoca e preside le riunioni del *Comitato di quartiere;*
c) indice l'assemblea dei residenti;
d) cura la trasmissione degli atti di interesse per il quartiere al Comune (bilanci, istanze, petizioni, comunicazioni).

4. In caso di sua assenza o dimissioni, le relative funzioni vengono svolte dal vice – Presidente.
5. Il Segretario redige il verbale di riunione dell'assemblea e del *Comitato di quartiere* e cura la tenuta di tutti gli atti e documenti inerenti all'attività del quartiere.
6. Il Tesoriere cura la contabilità relativa alle attività del quartiere in appositi libri e custodisce le risorse in un conto corrente acceso presso un istituto di credito; risponde della corretta tenuta delle scritture contabili e della movimentazione delle risorse.
7. I componenti del *Comitato di quartiere* e tutti i residenti a vario titolo coinvolti nelle attività del quartiere svolgono la loro opera a titolo gratuito.
8. In caso di dimissioni di uno o più componenti, si applica la surroga con il subentro del primo dei non eletti, sino ad esaurimento. Se però è dimissionario l'intero *Comitato di quartiere* o se l'organismo si riduce a meno di 3 componenti, si procede alla indizione di nuove elezioni.

Capo III – Disposizioni finali

Art.5 –Identificazione dei quartieri

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'Area competente per materia individua con apposito provvedimento aree territorialmente omogenee, possibilmente utilizzando denominazioni e demarcazioni già storicamente note, identificate o identificabili.
2. Ogni area omogenea ammette la presenza di un solo *Comitato di quartiere*, per il quale vige l'obbligo della iscrizione all'Albo Comunale dei Comitati di quartiere.
3. Il *Comitato di quartiere* all'atto dell'iscrizione presso l'Albo Comunale dei Comitati di quartiere è tenuto al deposito, presso il protocollo del Comune, dell'atto costitutivo quale associazione senza scopo di lucro e dello statuto.

Art.6 – Disposizione transitoria

1. L'Amministrazione Comunale organizza incontri con la cittadinanza per pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si tengono in unica data ed orario le prime elezioni per l'istituzione dei Comitati di quartiere nelle aree omogenee di territorio che si sono organizzate allo scopo.

Art. 7- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legislazione vigente in materia e allo Statuto Comunale.